


# COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 21.04.2005

## **PREMESSA**

Una società moderna ha bisogno di strumenti sempre aggiornati per rispettare i nuovi standard di qualità ambientale. Uno di questi è sicuramente rappresentato dall'inquinamento acustico.

Questo regolamento intende disciplinare le attività rumorose a carattere temporaneo, il che non significa mettere un veto a tutte le attività umane, ma regolamentare le attività che producono un inquinamento acustico sopra gli standard stabiliti dalle nuove normative in materia, imponendo dove necessario alcuni correttivi.

Per questi motivi il regolamento rappresenta innanzi tutto uno strumento per rendere più vivibile la nostra comunità a partire dalla responsabilità che deve crescere dentro ogni cittadino rispetto al problema dei rumori.

Il regolamento non si occupa di tutte le fonti inquinanti da rumore, ma rappresenta uno strumento di prevenzione per limitare alla radice il problema dell'inquinamento acustico intervenendo sui comportamenti ed individuando, dove effettivamente necessario, gli interventi di bonifica.

Ciò non significa che l'ente pubblico potrà intervenire in tutte le situazioni problematiche eliminando tutte le fonti inquinanti, né significa imporre divieti che potrebbero eliminare le legittime e salutari forme di incontro e socializzazione, né significa impedire lo svolgersi di funzioni economiche e produttive in località o siti dove le aziende stesse hanno a suo tempo acquisito i legittimi diritti a svolgere le rispettive attività.

Significa molto più realisticamente che le attività effettivamente inquinanti potranno essere contenute e riportate dove necessario nella norma individuando nello stesso tempo gli eventuali interventi di bonifica che a loro volta dovranno essere realizzati dai diretti responsabili dell'inquinamento acustico.

## **GENERALITA'**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447, dei relativi decreti di attuazione e della Legge Regionale 13/2001.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, elevato volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvedono il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale e il vigente Regolamento di Polizia Urbana, (titolo V, tutela della quiete pubblica e privata)

E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 20-06-1995 relativa alla approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio.

Nel caso in cui la delibera consiliare sopra richiamata dovesse subire modificazioni queste si intendono tacitamente riportate nel presente regolamento a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.

Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, il presente regolamento e quello sopra richiamato, si intendono automaticamente modificati o aggiornati.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO	: dalle ore 06:00 alle ore 22:00
ORARIO NOTTURNO	: dalle ore 22:00 alle ore 06:00
PERIODO ESTIVO	: dal 01 maggio al 30 settembre
PERIODO INVERNALE	: dal 01 ottobre al 30 aprile

### **Articolo 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore**

Secondo il Piano di zonizzazione acustica il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

#### **classificazione del territorio comunale**

**CLASSE I** - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II** - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III** - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV** - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V** - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI** - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Dalle ore 22.00 alle ore 6.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

#### Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Dalle ore 22.00 alle ore 6.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Dalle ore 22.00 alle ore 6.00
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valore limite differenziali di immissione: definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Dalle ore 6.00 alle ore 22.00	Dalle ore 22.00 alle ore 6.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire con tecnologie e metodi di risanamento disponibili.

Valori di attenzione - Leq in dB(A) (Def.):

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all' Articolo 7 della L.447/95.

### **Articolo 3 - Definizioni**

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un intervallo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

3. Inquinamento acustico esterno: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. Inquinamento acustico interno : rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

Art. 4 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

1 - Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato.

Qualora il locale dove si svolge l'attività confini con ambienti abitativi occupati da terzi, in particolare, è necessario dimostrare che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:

- non superi di 5 dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;

- non superi di 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno;

(art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

2 - Sono analogamente da considerare attività rumorose a carattere temporaneo quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un intervallo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Le manifestazioni di cui al comma 2, dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95.

#### **Articolo 5 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili**

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, quelle esercitate presso i cantieri edili, stradali ed assimilabili, nell'ambito dell'attività principale autorizzata.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno in ogni caso essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: silenziatori, carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori rumorosi (escavazioni, demolizioni, ecc.) in cantieri edili, stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Il limite assoluto da non superare in ogni caso durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è  $L_{aeq} = 70$  dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Nel caso di cantieri ove sono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati abitati, si considera il limite di  $L_{aeq} 65$  dB (A), con TM 10 minuti a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell' ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 6 - Modalità per la comunicazione e l'autorizzazione in deroga**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività sopra descritte, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Per le attività di cui all'art. 4, nella comunicazione deve essere evidenziato il numero complessivo di comunicazioni già effettuate nel corso dell'anno solare.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i

limiti di periodo e/o di orario indicati agli art. 4 e 5, deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga al servizio competente in materia di ambiente, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo le normative tecniche in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione ovvero della comunicazione.

Il servizio competente, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può eventualmente autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli articoli 4 e 5, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata.

## **DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Articolo 7 - Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari**

L'uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino e similari (tosaerba, motoseghe, ecc.) particolarmente rumorosi e l'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

### **Articolo 8 – Autolavaggi**

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service e private, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge.

Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree commerciali e produttive così come individuate dal Piano Regolatore Generale (zone D)

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

### **Articolo 9 - Impianti di condizionamento**

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

### **Articolo 10 - Allarmi antifurto**

I sistemi di allarme acustico antifurto per abitazioni devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **Articolo 11 - Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

### **Articolo 12 - Servizi pubblici essenziali**

La pulizia delle strade con mezzi meccanizzati è consentita nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.

## **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSI DI COSTRUZIONE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ / ABITABILITÀ, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

Articolo 13 - Documentazione di impatto acustico.

All'atto del rilascio di:

- permessi di costruzione relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

In particolare deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica", adottata dal Comune).

Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo.

In ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, e qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale adottata, ai fini del relativo adeguamento è concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995 ed ai criteri dettati dalla Regione.

Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie,



latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).

Potranno essere esentate dalla presentazione di una documentazione di impatto acustico quelle attività che saranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose.

I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà essere accertata, qualora necessario, dal personale dipendente dell'ufficio competente.

## **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 14 - Sistema sanzionatorio**

Per le violazioni amministrative alle norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione dell'art. 7, si applica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 258,23 (pari a Lire 500.000) a Euro 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le violazioni accertate saranno rilevate, trasmesse e sancite con la procedura prevista dalla Legge 689/81 e s.m.

### **Articolo 15 - Misurazioni e controlli**

L'Amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie.

### **Articolo 16 - Termini di applicazione**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.